

REGIONE PIEMONTE BU3S3 18/01/2024

Corte Costituzionale

**N. 162 Reg. Ordinanze 2023.**

**Ordinanza del 10 novembre 2023 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI c/Regione Piemonte e Comune di Torino**

Documento allegato

N. 162 Reg. ordinanze 2023

Ordinanza del 10 novembre 2023 del  
Tribunale di Torino nel procedimento  
civile promosso da Associazione per gli  
Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI  
c/Regione Piemonte e Comune di Torino



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nrg 8370/2023 - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione (difesa dagli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna) - Regione Piemonte (difesa dall'avv. Massimo Scisciot) - Comune di Torino (difeso dall'avv. Giuseppina Gianotti)

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,  
nella causa in intestazione,  
ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

L'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione ha chiesto, ai sensi degli art. 28 D. L.vo 150/2011 e 281 decies e seg. Cpc, l'accertamento del carattere discriminatorio del Regolamento della Regione Piemonte 9/2021 e del "bando ERP 2023" del Comune di Torino, nella parte in cui richiamano i requisiti previsti dall'art. 3 c. 1 lett. b) e c) L. Reg. Piemonte 3/2010, con conseguenti provvedimenti ordinatori e risarcitori, relativi, in particolare, alla rimozione di clausole dal bando e alla riapertura delle "graduatorie per un tempo consono" (ric. p. 21).

A fondamento di tali domande, l'attrice ha sostenuto l'illegittimità costituzionale della legge citata, con riferimento sia al "requisito quinquennale di residenza o lavoro" (ric. p. 9 e seg.), sia all'"impossidenza per i titolari di protezione internazionale" (p. 19 e seg.), per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha aderito alle richieste attoree di "sospendersi il giudizio in corso e rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale" (comp. risp. p. 4), chiedendo inoltre il rigetto della domanda di risarcimento del danno.





Anche il Comune di Torino non ha contestato la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, affermando espressamente di aver *“disposto l'ammissione con riserva negli elenchi provvisori e definitivi dei partecipanti ... privi del requisito”* riguardante la residenza o l'attività lavorativa (comp. risp. p. 7) e chiedendo, di conseguenza, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Le domande relative all'art. 3 c. 1 lett. c) L. Reg. Piemonte 3/2010 sono state decise con sentenza non definitiva in data 10/11/2023, essendo stata ritenuta manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.

A diversa soluzione si deve giungere invece per quanto concerne le domande relative all'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010 - secondo cui *“per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale”* occorre *“avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE”* -, essendo la relativa questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.

Iniziando dai profili relativi alla rilevanza, va anzitutto osservato che la legittimazione attiva dell'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, non contestata dai convenuti, emerge dall'art. 5 D. L.vo 215/2003 e trova riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, pronunciata in relazione a una causa promossa anche dalla stessa associazione, nonché nell'ordinanza di questo Tribunale del 14/04/2023, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L. Reg. Valle d'Aosta 3/2023.

Ciò premesso, va ora rilevato che sia l'art. 3 del *“Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”*, sia l'art. 2 del *“Bando di concorso generale n. 8 ai sensi della legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in disponibilità al Comune di Torino”* (doc. 6 fasc. att.) richiamano i requisiti di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010.





Si ha pertanto una piena corrispondenza tra la previsione della legge regionale e la discriminazione fatta valere dall'attrice, anche sotto il profilo della "discriminazione indiretta", in quanto "i requisiti di residenza prolungata costituiscono particolare svantaggio in danno degli stranieri" (ric. p. 14).

Ne discende la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto la disposizione dell'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010 costituisce l'indefettibile presupposto degli atti amministrativi di cui si è chiesto l'accertamento del carattere discriminatorio, con le conseguenti statuizioni ordinatorie e risarcitorie.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, va invece rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 c. 1 lett. b) L. Reg. Lombardia - che prevedeva un analogo requisito relativo a "residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia" -, limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda", affermando che "i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio"; per quanto concerne il servizio relativo all'edilizia residenziale pubblica, la cui ratio è "il soddisfacimento del bisogno abitativo ..., la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione ..., non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare", con l'ulteriore precisazione che "nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta ... alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'ERP" (Corte Cost. 44/2020).

In questa sentenza si è quindi affermato, in conclusione, che la norma in esame, "nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica".





In questa stessa materia, in applicazione dei medesimi principi, è stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c. 1 lett. b) L. Reg. Liguria 10/2004, limitatamente alle parole "da almeno cinque anni" (Corte Cost. 77/2023), nonché quella dell'art. 20 quater c. 1 lett. a-bis) della L. Reg. Marche 36/2005, limitatamente alle parole "avere la residenza o".

A ciò si aggiunga che nella specie queste considerazioni in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost. risultano rafforzate dall'esclusione della necessità del requisito residenziale o lavorativo per coloro che sono "iscritti all'AIRE", che introduce una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio.

Per questi motivi, è da ritenere che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010, sia rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, anche sostanziale, e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Ne discendono la sospensione del processo in corso e la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale.

#### **PQM**

Visto l'art. 23 L. 87/1953,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

sospende il processo in corso;

dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale;

dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e la comunichi al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Torino, 09/11/2023.

**IL GIUDICE**  
dr. Ludovico Sburlati

